



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46
DEL 21.06.2021 :**

**“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI .”**

***Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.***

(Verbale n. 12 del 22.06.2021)

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Falconieri Flavio

Comune di Zollino

Provincia di Lecce

Verbale n. 12 del 22.06.2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 21.06.2020:

“APPROVAZIONE DELMODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI .”

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 11.06.2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI ”

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 12,10 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2019, nella persona della Dott. Falconieri Flavio che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022.

Ricevuto in data 21.06.2020, tramite e-mail, la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 21.06.2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI ”

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 11.06.2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI ”

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.07.2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 ed è stato effettuato l'invio di tutti i documenti richiesti alla Banca Dati delle Amministrazioni;

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

VISTI

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della*

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”.*

- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della I.U.C., all'interno del quale, al capitolo 4 viene disciplinata la Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 08.09.2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.07.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA:

1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'attuale art. 20 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate **nell'allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento I.U.C., componente TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 08.09.2014, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

VISTI

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. del 18.01.2021, n. 13, che differisce la data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- il D. L. n. 56 del 30.04.2021, art. 3, che proroga la scadenza della deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 ("Sostegni") che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021 per l'approvazione del Piano Finanziario 2021, tariffe e regolamento TARI

RITENUTO che gli articoli che compongono Regolamento di che trattasi appaiono in linea con la normativa in materia e funzionale allo scopo che si intende perseguire;

CONSTATATO che tutti gli articoli del Regolamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati nonché la normativa di riferimento e lo stesso è composto da 40 articoli:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III -TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 24 BIS Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Art. 24 TER Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Poteri del Comune

Art. 31. Accertamento

Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Riscossione

Art. 34. Interessi

Art. 35. Rimborsi

Art. 36. Somme di modesto ammontare Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento

Art. 40. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

all. 2: Utenze domestiche: classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella variabile

all. 3: Utenze non domestiche: classificazione ed indici per la determinazione della parte fissa e di quella

variabile

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LABORATORI DI PARRUCCHIERI – CENTRI DI ESTETICA	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	20%

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il *Regolamento per la disciplina della TARI* allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), composto di n. 40 articoli e n. 1 Allegato;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
3. di dare atto che il presente regolamento sostituisce il capitolo 4 (TARI) del precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 08.09.2014
4. di stabilire che il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI entrerà in vigore a decorrere dall'1/1/2021.

R I C H I A M A T I

- la proposta di delibera di C.C. n. 41 del 21.06.2021;
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 08.09.2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- la Legge del 27.12.2019 n. 160;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il parere favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

E S P R I M E

Parere favorevole in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.06.2021 relativa all'approvazione **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**”, con decorrenza dal 1 gennaio 2021”.

Il Revisore raccomanda che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie e/o patrimoniali del Comune di Zollino devono esser inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 13 del DL 201/2011 e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Revisore, inoltre, invita l'ente alla pubblicazione della documentazione relativa approvazione **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**” sul sito internet del Comune di Zollino – Amministrazione Trasparente.

Il Revisore, altresì chiede all'ente al momento dell'approvazione di trasmettergli una copia .

Zollino/Brindisi, 22.06.2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio